

La Cassazione, con sentenza n. 20106/2014, ha confermato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, fissando due principi che possono così sintetizzarsi.

1. Nel computo vanno compresi anche i giorni non lavorativi (per festività o altro) che ricadono all'interno di uno stato di malattia, atteso che opera una presunzione di continuità della morbidità che può essere superata soltanto in presenza di una prova specifica contraria.
2. Non c'è alcun obbligo legale (e nel caso di specie neanche contrattuale) che obblighi il datore di lavoro ad evidenziare all'interno della busta paga i giorni di assenza ancora usufruibili ai fini del raggiungimento del limite del comporto.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 20106 del 24/09/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)